



Direzione Marittima di Olbia - Guardia Costiera



Sicurezza delle operazioni portuali

Porto Commerciale di Olbia

Il porto di Olbia, considerato la principale porta della Costa Smeralda, oltre a rappresentare uno dei più importanti scalo passeggeri del Mediterraneo, con oltre tre milioni di presenze ogni anno, è un importante scalo commerciale con quasi sei milioni di tonnellate di merci su gommato. E' suddiviso in tre aree principali:

- 1) Cocciani, inserito nel tessuto industriale della città;
- 2) il Porto interno, dove insiste anche l'antico porto romano, che è destinato al diportismo;
- 3) l'Isola Bianca, con 10 banchine per le navi ro-ro per il trasporto passeggeri con auto al seguito, mezzi commerciali e per le navi da crociera.

Le imprese portuali

Per il porto di Olbia opera la Compagnia Portuale che espleta servizi per il carico e lo scarico delle navi in transito, sia per il trasporto merci alla rinfusa, sia per il traffico Ro Ro, sbarco e imbarco merci.


La Compagnia portuale di Olbia svolge anche servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali e che di seguito si elencano:

- Incolonnamento
- Trasferimento auto in polizza
- Pesatura e misurazione delle merci
- Conteggio marcatura e cernita delle merci
- Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento e traslazione
- Riempimento vuotatura e manutenzione contenitori (container)
- Custodia/sorveglianza merci, vigilanza generica e antincendio.



Normative sulla sicurezza dei lavoratori portuali


- Il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 272 ha adeguato la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni.



Ambito di applicazione della norma

Le norme del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 272 **si applicano** alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

Non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.



Alcune importanti Definizioni

- Operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;
- datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- Autorità: l'Autorità Portuale o, ove non istituita, l'Autorità marittima;
- Ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale.



Il documento di sicurezza

Il datore di lavoro elabora il documento di sicurezza, contenente:

- La descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;
- L'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- Il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;
- La descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;



Il documento di sicurezza

- Le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- Per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.
- Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorità e all'Azienda unità sanitaria locale competente.

Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.



Vigilanza sulle operazioni portuali

Alle **Autorità Portuali** competono le funzioni di vigilanza sulle operazioni portuali e sui servizi portuali.

La Capitaneria di Porto di Olbia nello specifico attraverso il Nucleo Nostromi garantisce una presenza costante h 24 al fine di vigilare sul corretto svolgimento delle svariate attività portuali che quotidianamente avvengono nel porto.

Vivendo il porto per l'intero giorno, il nostromo di servizio riesce a segnalare qualsiasi tipo di carenza legata alle infrastrutture e alle operazioni portuali. Le problematiche eventualmente sorte vengono segnalate nell'immediatezza ai tecnici dell'Autorità di Sistema Portuale.

Controlli alle operazioni portuali

I controlli che si effettuano alle operazioni portuali riguardano

- Il corretto uso dei «Dispositivi di Protezione Individuale – DPI» da parte degli operatori portuali come previsto dal Documento di Sicurezza redatto dal Datore di Lavoro.
- Se i mezzi prevalentemente i semirimorchi che sono destinati ad essere imbarcati nei locali garage delle navi traghetto sono opportunamente rizzati.
- Si verifica inoltre se sono correttamente applicate le procedure di sicurezza da parte degli operatori portuali relativamente alla caricazione e alla scaricazione delle merci trasportate alla rinfusa.





Direzione Marittima di Olbia - Guardia Costiera



Si ringrazia per l'attenzione